

degli interventi con relazioni a cadenza semestrale, a partire dalla situazione rilevata al 31 dicembre 2011.

3. Il Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà fornire il proprio supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, della legge n. 77/2009 richiamata in premessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10,
Economia e finanze, foglio n. 5*

11A13068

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Presa d'atto dell'Accordo di Programma 4 agosto 2010 «Per la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco e l'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia». (Deliberazione n. 6/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la nota 29 ottobre 2010, n. 568543/B.000.01 della Regione Veneto, con la quale la medesima si esprime favorevolmente circa la necessità di perfezionare l'inserimento della «piattaforma portuale d'altura» nel Programma delle infrastrutture strategiche, con la sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro fra il Governo e la Regione Veneto;

Vista la nota 15 dicembre 2010, n. 51119, con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'Accordo di programma sottoscritto in data 4 agosto 2010 tra il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Autorità portuale di Venezia «per la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco e l'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia»;

Vista la nota 2 maggio 2011, n. 17221, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato della presa d'atto del predetto Accordo di programma;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

che con delibera del 3 aprile 2003 il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 4, ha stabilito, tra l'altro, di procedere con la redazione del progetto esecutivo delle opere alle bocche di porto in modo da garantire contemporaneamente le esigenze di regolazione delle maree

per la salvaguardia della laguna di Venezia, di accesso permanente alla bocca di Malamocco, in modo da garantire la continuità dell'agibilità portuale in qualsiasi condizione meteo, e di estromissione dalla laguna del traffico petrolifero;

che in data 16 settembre 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra il Magistrato alle Acque di Venezia e il Presidente dell'Autorità portuale di Venezia per l'adeguamento della struttura di accesso permanente alla bocca di Malamocco, anche al fine di tenere conto dei futuri scenari di traffico di navi «new panamax»;

che in data 4 agosto 2010 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di programma tra il Magistrato alle Acque di Venezia e il Presidente dell'Autorità portuale di Venezia che, per il perseguitamento degli obiettivi di estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia e di consentire la gestione del traffico merci di navi «new panamax», prevede la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco, strutturata per consentire:

le funzioni di «porto rifugio»;

l'attracco e lo scarico delle navi che trasportano petrolio greggio, con collegamento per mezzo di apposite tubazioni agli impianti di stoccaggio e raffinazione presenti in ambito lagunare, con l'obiettivo di non utilizzare più il terminal di S. Leonardo;

la movimentazione di container in altura, per l'alimentazione della piattaforma portuale e logistica in corso di realizzazione nelle aree ex Syndial e ex Montefibre a Marghera e dei terminali portuali esistenti e futuri;

la movimentazione di rinfuse secche, con allontanamento da Marghera dei traffici carboniferi per l'alimentazione delle centrali termoelettriche esistenti;

che tale Accordo, tra l'altro, prevede la realizzazione e/o adeguamento di:


interventi di grande infrastrutturazione necessari (dighe foranee);

la realizzazione/adeguamento dei terminal e delle pipeline di raccordo tra il terminal d'altura agli impianti di stoccaggio e raffinazione già presenti in ambito lagunare e attualmente serviti del terminal portuale di San Leonardo;

che la relazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede che, per l'avvio della progettazione della diga perimetrale, del porto rifugio, degli accosti (sostitutivi di quelli del terminal di S. Leonardo) per lo scarico dei prodotti petroliferi e delle tubazioni di collegamento con gli impianti portuali degli impianti d'altura per lo scarico petroli, saranno impegnate risorse stanziate a valere sulla legge n. 798/1984;

che per quanto attiene invece alla copertura dei costi di realizzazione delle predette opere, compresi i terminal container e rinfuse secche, la citata relazione istruttoria rimanda al completamento della fase di progettazione, valutando tra le forme di finanziamento anche il ricorso a forme di PPP;

che l'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera n. 81/2010, prevede l'avvio delle procedure di inserimento dell'opera «Hub Portuali e Interportuali Nuova piattaforma d'altura



a servizio area portuale e logistica di riconversione aree industriali di Marghera» nel Programma delle infrastrutture strategiche, secondo le procedure previste dalla legge n. 443/2001 e previo aggiornamento dell'Intesa generale quadro con la Regione Veneto;

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a informare questo Comitato in merito alla stipula dell'aggiornamento dell'Intesa generale quadro con la Regione Veneto e alla definizione dell'*iter* di inserimento dell'opera in esame nel Programma delle infrastrutture strategiche secondo le procedure previste dalla legge n. 443/2001.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 372

11A13069

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 5 agosto 2011.

Rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua termale denominata «Vita Terme Diano Castello», della ditta I.T.A. Piscine S.r.l., in Diano Castello. (Deliberazione n. 995).

(*Omissis*).

LA GIUNTA REGIONALE

ALL'UNANIMITÀ HA APPROVATO IL PROVVEDIMENTO:

(*Omissis*).

Delibera:

1) di rilasciare, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta I.T.A. Piscine S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00233350081), con sede in Diano Castello (Imperia), via Seuta, s.n.c., la concessione mineraria per sfruttamento di acqua minerale ad uso termale denominata «Vita Terme Diano Castello», sita in comune di Diano Castello (Imperia), per anni dieci dalla data della presente deliberazione;

2) l'area della concessione mineraria in argomento — che ha superficie di ha 1,00, entro la quale la ditta concessionaria potrà eseguire lavori di coltivazione relativi allo sfruttamento minerario — è descritta nel verbale di delimitazione indicato nelle premesse ed è segnata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1:5000;

il verbale e i piani topografici sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) la predetta ditta è tenuta a:

a) corrispondere alla Regione Liguria, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il canone annuo anticipato di € 155,65, pari al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, così come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonché la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a € 1.666,09;

b) eseguire il programma generale di sfruttamento minerario comprensivo degli interventi in esso indicati;

c) informare, ogni quattro mesi, la Regione Liguria dell'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

d) eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della Regione Liguria, la misura della portata delle sorgenti interessate;

e) procedere alla effettuazione delle analisi fisiche, chimico-fisiche e batteriologiche sui campioni prelevati alla presenza di dipendenti della Regione Liguria, con tempi e modalità, ai sensi delle normative vigenti;

f) attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione, venissero comunque impartite dalla Regione Liguria per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie;

g) comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste ed a fornire ai funzionari della Regione Liguria, all'uopo incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori;

h) far pervenire alla Regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari;

i) notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di consegna, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A12772

